

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' I.S.E.E.**  
**COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**  
**DEI RICHIEDENTI**

**Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento individua, l'indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) – introdotto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e 130/2000 come modificati dall'art. 1 comma 344 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ( di seguito decreti legislativi ISEE ) e dalla L. 04/11/2010 n. 183 nonché le norme integrate di cui ai DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e DPCM 04 aprile 2001 n. 242 ( di seguito DPCM ISEE ) – quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in aderenza al disposto di cui all'art. 25 della legge 8 novembre 2000 n. 328.

**Articolo 2 – L'ISEE**

L'ISEE è un indicatore che stabilisce criteri per valutare la situazione economica di coloro che usufruiscono di prestazioni sociali agevolate.

Si calcola utilizzando informazioni relative a :

**nucleo familiare**

**patrimonio del nucleo**

**reddito del nucleo**

L'obiettivo principale dell'I.S.E.E. è di utilizzare un sistema di valutazione delle capacità economiche del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata.

**Articolo 3 – Compilazione autocertificazione e calcolo ISEE**

Per la compilazione dell'autocertificazione e per il calcolo ISEE il Comune si avvale dei CAF esistenti nel territorio tramite stipula convenzione.

**Articolo 4 - Prestazioni agevolate**

Rientrano nel campo di applicazione le prestazioni agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 modificato con decreto legislativo 03 maggio 2000, n. 130 e alle successive modifiche legislative che interverranno in materia, richieste da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, residenti nel Comune di Zermeghedo.

**Articolo 5 - Criteri di valutazione della situazione economica**

La situazione economica del richiedente le prestazioni di cui all'art. 4 viene determinata con riguardo al nucleo familiare composto dal medesimo, dal coniuge, dagli appartenenti alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 , DPR 30 maggio 1989, n. 223, e da quelli considerati a carico IRPEF, fatte salve valutazioni diverse previste dalle norme vigenti e da quanto stabilito dai DPCM ISEE.

La valutazione della situazione economica viene definita in base alla situazione complessiva mobiliare ed immobiliare degli utenti richiedenti il servizio.

**Articolo 6 - Definizione degli indicatori della situazione economica reddituale e della situazione economica patrimoniale.**

L'indicatore della situazione economica reddituale è determinato ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modificazioni apportate con DPCM ISEE .

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM n. 221 del 07 maggio 1999 e successive modificazioni apportate con DPCM ISEE

La dichiarazione sostitutiva unica, si presenta in qualunque momento dell'anno in occasione della richiesta di una prestazione agevolata.

Nel caso di mutamento delle condizioni familiari ed economiche, nel periodo di validità di una dichiarazione sostitutiva è possibile presentarne una nuova per far valere dette variazioni.

### **Articolo 7 - Ambito di applicazione**

1. La Giunta Comunale, con proprio atto individua i singoli servizi oggetto di prestazioni agevolate, i criteri per ottenere il beneficio e i livelli ISEE di accesso, con eventuale graduazione di partecipazione al costo dell'utente.

2. La Giunta procede inoltre – con l'atto di cui sopra – a rendere omogenei e coerenti tra loro, in riferimento alla tipologia dei servizi del Comune, i criteri e vari livelli ISEE di accesso, in modo che l'erogazione delle prestazioni avvenga nell'ambito di una visione unitaria delle attività.

3. La quota di partecipazione ai costi dei servizi viene aggiornata annualmente con determina sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile.

### **Articolo 8 - Procedure applicative**

Le procedure applicative del presente Regolamento devono essere osservate dagli Uffici che erogano le prestazioni.

L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.

La domanda del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata all'ufficio destinatario della istanza.

Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere :

a) tutte le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni relative all'avvio del procedimento;

b) l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003;

c) l'avvertenza che l'ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 4 comma 8 dei Decreti legislativi ISEE.

L'attestazione ISEE deve comprendere i redditi e il patrimonio di tutti i componenti la famiglia anagrafica come definita dall'art. 4 del DPR 223/1989, ovvero l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, oltre alle persone previste dalle norme integrate dai Decreti legislativi ISEE e dai DPCM ISEE.

### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE deve avvenire nel pieno rispetto del D.LGS 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Articolo 10- Controlli**

Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni.

Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità degli stessi.

I controlli di cui ai commi precedenti, sono effettuati dagli Uffici competenti o da apposite strutture individuate dall'Amministrazione Comunale, in seguito ad apposito piano di controlli deliberato dalla Giunta Comunale.

La riscontrata incompletezza o non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva, ovvero la mancata esibizione della relativa documentazione in seguito a richiesta dell'Ente comporta la revoca dei benefici concessi, ed avvia le necessarie procedure volte al recupero di quanto indebitamente corrisposto.

### **Articolo 11 - Norma finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs n. 109/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ai relativi decreti di attuazione